

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI e STIRATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1972

#### Disposizioni sull'attribuzione dell'indennità integrativa speciale sulla 13ª mensilità ai dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale statale in servizio ed in quiescenza ha in questi giorni subito una cocente delusione. Si era infatti ingenerata la convinzione che, a seguito di certe decisioni del Consiglio di Stato, la tredicesima mensilità dovesse essere maggiorata della indennità integrativa speciale. Ciò ha indotto centinaia di migliaia di dipendenti pubblici a presentare domanda in carta da bollo da lire 500 per ottenere l'attribuzione suddetta anche per il biennio non prescritto. Senonchè, ma con notevole ritardo, l'Amministrazione ha ritenuto di poter escludere che le norme vigenti consentano di computare nella tredicesima la suddetta indennità integrativa. Grottescamente il solo a beneficiare di questa vicenda è stato l'Erario, che ha ricevuto il maggiore introito dall'imposta di bollo, una sorta di insperata gratificazione. Ciò, tuttavia, ha

posto in evidenza la necessità di un intervento legislativo che chiarisca il carattere retributivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale, traendone tutte le necessarie conseguenze.

Del resto, questa necessità era già stata avvertita dal Consiglio di Stato in una remota decisione (Sez. IV 10. X. 1213 n. 660); dalla quale l'Amministrazione ha ritenuto di trarre conforto per il suo diniego.

A tal fine tende il presente disegno di legge, col quale, si propone di uniformare anche per questa parte, il trattamento dei dipendenti pubblici a quello dei lavoratori privati, ai quali già viene corrisposta una tredicesima comprensiva dell'indennità di contingenza, che, com'è noto, e fu chiarito nella relazione alla legge 27 maggio 1959, n. 324, è analoga all'indennità integrativa speciale.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

L'indennità integrativa speciale mensile di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni è attribuita anche sulla tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1973 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.